

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**DECRETO 19 febbraio 1997****Istituzione presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità
della commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile
e dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile.***(GU n. 52 del 4-3-1997)***IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 15 luglio 1996, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Anna Finocchiaro in materia di pari opportunità;

Visti in particolare gli articoli 1, comma 2, lettere e) e b, e 5, comma 1, in base ai quali il Ministro per le pari opportunità è delegato ad esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione delle iniziative concernenti le pari opportunità, al fine di assicurare sia il coordinamento delle iniziative normative, sia la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi in materia, potendo a tal fine anche costituire commissioni di studio e di consulenza e gruppi di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituita la commissione per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile.
2. La commissione è presieduta dal Ministro per le pari opportunità, o da un suo delegato, ed è composta da otto esperti nominati dallo stesso Ministro in rappresentanza, rispettivamente, della commissione nazionale delle pari opportunità, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del comitato per l'imprenditoria femminile, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del comitato di parità istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministro per le pari opportunità e della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Per ciascun componente è altresì nominato un supplente che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento.
3. La commissione opera presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità ed è dal presidente con cadenza almeno trimestrale. La commissione è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Le funzioni di segretario sono assicurate dal rappresentante del Ministro per le pari opportunità.

Art. 2.

1. La commissione ha il compito di esaminare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi e dei programmi comunitari volti alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria, per quanto concerne le pari opportunità, e di proporre alle autorità competenti le conseguenti iniziative normative e amministrative. A tale fine la commissione si avvale anche dei risultati dell'osservatorio per l'imprenditorialità femminile di cui all'art. 3, nonché delle elaborazioni delle commissioni e gruppi di lavoro operanti presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità. Può inoltre invitare alle riunioni esperti, funzionari delle amministrazioni ed esponenti di associazioni culturali, imprenditoriali e sindacali.

Art. 3.

1. È istituito presso gli uffici del Ministro per le pari opportunità per l'imprenditorialità femminile.
2. L'osservatorio:
 - a) segue l'attuazione degli interventi legislativi e dei programmi governativi, locali e comunitari, rilevanti ai fini della promozione delle pari opportunità in materia di imprenditoria, anche ai fini della misurazione degli effetti complessivi, dal punto di vista occupazionale, economico e della diffusione della cultura d'impresa;

b) cura la adozione di programmi specifici aventi il fine di facilitare la diffusione sul territorio della conoscenza delle risorse disponibili e delle modalità di accesso agli strumenti nazionali ed ai fondi comunitari, anche mediante l'organizzazione sul territorio di strutture specifiche per la informazione e per la promozione e lo sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali femminili;

c) propone alle autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e più in generale per la valorizzazione delle capacità e potenzialità della donna nel mondo del lavoro, nel rispetto e in applicazione delle pari opportunità.

3. Le attività di indagine e informazione possono essere affidate a soggetti pubblici o privati, in base ad apposita convenzione a titolo gratuito con il Ministro per le pari opportunità, avente durata annuale e rinnovabile, anche tacitamente, di anno in anno.

Art. 4.

1. Con successivo provvedimento sarà determinata la misura del gettone di presenza eventualmente spettante ai componenti della commissione di cui all'art. 1.

2. Ai componenti della commissione di cui all'art. 1, estranei all'ufficio del Ministro per le pari opportunità, sarà corrisposto, ove competa, il trattamento economico di missione di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, con equiparazione a dirigente generale per gli estranei alla p.a.

Art. 5.

1. La relativa spesa graverà sul capitolo 3816 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997.